

## Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 1° settembre 2021, n. 32602 - Marini, pres.; Andronio, est.; Borrata, ric. (*Conferma App. Napoli 27 novembre 2019*)

### **Animali - Allevamento zootecnico - Somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, ovvero sottoposizione di un animale a trattamento dal quale derivi un danno alla salute - Vaccino vietato somministrato ai bufali.**

*Accertato che i capi di bestiame sono stati sottoposti alla somministrazione di una sostanza vietata, quale il vaccino contro la brucellosi, deve ritenersi pienamente integrato il reato di cui all'art. 544 ter c.p.p., comma 2 (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 29 settembre 2016 (udienza 23 settembre 2015), n. 40648, Dall'Olio, rv. 267.653; Sez. III 2 agosto 2017, n. 38647, Galdi, rv. 270.896.

\*

Cass. Sez. III 28 luglio 2021, n. 29578 - Rosi, pres.; Scarcella, est.; Romano, P.M. (conf.) - Codognotto, ric. (*Conferma Trib. Venezia 24 luglio 2020*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Nozione di deposito incontrollato - Fattispecie di abbandono e di immissione - Differenze.**

*Il «deposito incontrollato» presuppone una condotta differente dalle fattispecie di abbandono e di immissione, altrimenti la sua previsione da parte del legislatore risulterebbe inutile. Tale elemento distintivo non può essere rinvenuto nell'episodicità della condotta e nella quantità, necessariamente contenuta, di rifiuti che esso ha in comune con l'abbandono e che consente di contraddistinguere entrambi rispetto ad altre condotte tipiche individuate dalla disciplina di settore. Ciò che, invece, caratterizza il deposito incontrollato è la condotta tipica individuabile alla luce del significato letterale del termine «deposito», ossia la collocazione non definitiva dei rifiuti in un determinato luogo in previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto (1).*

(1) Sul momento consumativo del reato di deposito incontrollato dei rifiuti, sulla natura del reato e sulle caratteristiche della condotta tipica del reato, cfr. Cass. Sez. III 31 ottobre 2019, n. 44516, in *Foro it.*, 2020, 2, 2, 73, e in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 12, 934.

\*

Cass. Sez. III 22 luglio 2021, n. 28429 - Andreatta, pres.; Reynaud, est.; Mastroberardino, P.M. (diff.) - Conti, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Rieti 4 giugno 2020*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Natura permanente del reato di deposito incontrollato.**

*La contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti, prevista dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2 ha natura permanente, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro. Correttamente, quindi, il giudice individua quale momento della cessazione della consumazione del reato la data di intervenuto sequestro preventivo dell'area (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 14 febbraio 2018 (udienza 22 novembre 2017), n. 6999, Paglia, rv. 272.632, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 4, 265.

\*

Cass. Sez. III 13 luglio 2021, n. 26606 (c.c.) - Sarno, pres.; Ramacci, est.; Baldi, P.M. (diff.) - Monaco, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Messina 8 gennaio 2021*)

### **Ambiente - Ecodelitti - Luogo di consumazione del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.**

*Il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. (già art. 260 d.lgs. n. 152/06), concretandosi lo stesso nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, va individuato in quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 20 ottobre 2017, n. 48350, Perego, rv. 271.798; Sez. III 27 luglio 2010, n. 29619, Leorati ed a., rv. 248.145.

\*

Cass. Sez. III 13 luglio 2021, n. 26585 - Sarno, pres.; Corbetta, est.; Baldi, P.M. (conf.) - Franchini, ric. (*Dichiara inammissibile App. Bologna 9 giugno 2020*)

**Ambiente - Ecodelitti - Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Momento consumativo del reato.**

*Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - già previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dall'art. 452 quaterdecies c.p., in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 12 aprile 2019, n. 16036, Zoccoli, rv. 275.395, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 6, 483.

\*

Cass. Sez. III Pen. 13 luglio 2021, n. 26569 - Izzo, pres.; Zunica, est.; Angelillis, P.M. (parz. diff.) - Buffoli, ric. (*Cassa con rinvio Trib. Brescia 28 gennaio 2020*)

**Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione - Smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi - Combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione.**

*In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6 bis, primo e secondo periodo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell'art. 255 del citato d.lgs. n. 152 del 2006 (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 2 agosto 2017, n. 38658, Pizzo, rv. 270.897, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 10, 670, e in *Foro it.*, 2018, 1, 2, 26.

\*

Cass. Sez. IV 12 luglio 2021, n. 26327 - Piccialli, pres.; Esposito, est.; Tassone, P.M. (conf.) - M.N., ric. (*Annulla con rinvio Trib. Busto Arsizio 4 aprile 2019*)

**Lavoro - Delitto di reclutamento illecito di manodopera - Contrasto al fenomeno del caporalato - Confisca del profitto conseguito.**

*Nell'ambito del contrasto al fenomeno del caporalato, oltre alle sanzioni penali, sono state introdotte misure di carattere patrimoniale, allo scopo di perfezionare gli strumenti tesi a inibire la formazione di patrimoni criminali. In proposito, al fine di incidere sull'iniquo risultato economico dell'azione delittuosa dei caporali e degli imprenditori, il legislatore del 2016 ha introdotto, innanzitutto, la confisca obbligatoria della ricchezza illegalmente accumulata attraverso l'attività di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Ad integrazione della disciplina della misura di carattere patrimoniale è stato introdotto l'art. 603 bis, comma 2 c.p.p., secondo il quale, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), è, per i delitti previsti dall'art. 603 bis c.p., «sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono o il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartenga no a persona estranea al reato» (1).*

(1) Sull'applicabilità della previsione di cui all'art. 603 bis, comma 2 c.p. con esclusivo riferimento ai fatti commessi a decorrere dal 4 novembre 2016, cfr. Cass. Sez. IV 3 dicembre 2018, n. 54024, Tresoldi, non massimata sul punto.

\*

Cass. Sez. IV 7 luglio 2021, n. 25756 - Ciampi, pres.; Ferranti, est. - Z.M., ric. (*Dichiara inammissibile App. Lecce 22 luglio 2020*)

**Lavoro - Delitto di reclutamento illecito di manodopera - Caporalato - lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno - Corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme ai**

**contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato - Violazione della normativa in materia di sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro.**

*Si è in presenza della fattispecie delittuosa di cui all'art. 603 bis c.p. quando il datore di lavoro utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche - ma non necessariamente - con l'utilizzo di caporalato, sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno (nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto, alla luce del materiale probatorio, la sussistenza delle condizioni che costituiscono un indice di sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori) (1).*

(1) Sul concetto di «stato di bisogno» ai fini dell'integrazione della fattispecie delittuosa, cfr. Cass. Sez. IV 22 giugno 2021, n. 24441, Sa. Soc. Coop. Sociale; Sez. II 7 maggio 2014, n. 18778, Marcelli, rv. 259.962, in *iluso.it*, 2014.

\*

Cass. Sez. III 6 luglio 2021, n. 25528 - Andreazza, pres.; Aceto, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Mastrangelo, ric. (*Conferma App. Firenze 14 maggio 2020*)

**Ambiente - Deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi - Percolamento sul suolo - Danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette - Danno ambientale - Differenza - Procedura estintiva di cui agli artt. 318 bis e ss., d.lgs. n. 152/2006 - Esclusione.**

*Il danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette di cui all'art. 318 bis, d.lgs. n. 152 del 2006, non si identifica con il «danno ambientale» di cui all'art. 300, stesso decreto. Il meccanismo delineato dagli artt. 318 bis e ss., d.lgs. n. 152 del 2006, è volto a stabilire la sequenza degli atti prodromici all'estinzione delle contravvenzioni previste e punite dal d.lgs. n. 152 del 2006, non a condizionare l'esercizio dell'azione penale. Lo scopo della prescrizione è quello di «eliminare la contravvenzione accertata» (così testualmente l'art. 318 ter, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006), non di subordinare al suo adempimento la procedibilità dell'azione; la sospensione del procedimento, dall'iscrizione della notizia di reato alla definizione della procedura conseguente all'adozione della prescrizione, è volta a impedire inutili processi ed evitabili pendenze giudiziarie (1).*

(1) Sulla procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale prevista dagli artt. 318 bis e ss., d.lgs. n. 152/2006, cfr. Cass. Sez. III 26 agosto 2019, n. 36405, Rossello, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 1, 62.

\*

Cass. Sez. III 23 giugno 2021, n. 24483 (c.c.) - Rosi, pres.; Aceto, est.; Di Nardo, P.M. (conf.) - Feronia, ric. (*Conferma G.I.P. Trib. Modena 14 febbraio 2020*)

**Sanità pubblica - Rifiuti speciali non pericolosi presenti all'interno di una discarica - Prescrizione di procedere all'avvio a recupero o smaltimento - Natura delle prescrizioni ex art. 318 ter, d.lgs. n. 152/06.**

*La prescrizione impartita ai sensi dell'art. 318 ter, d.lgs. n. 152 del 2006, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria non autonomamente né immediatamente impugnabile davanti al giudice penale, restando ogni questione devoluta al giudice penale successivamente all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione (1).*

(1) Sulla natura di atto di polizia giudiziaria dell'atto di prescrizione, cfr. Cass. Sez. III 11 maggio 2020 (udienza 13 novembre 2019), n. 14214, Feronia s.r.l., rv. 279.294.

\*

Cass. Sez. III 15 giugno 2021, n. 23347 - Petruzzellis, pres.; Galterio, est.; Manuali, P.M. (parz. diff.) - Conforti, ric. (*Cassa in parte senza rinvio App. Salerno 2 ottobre 2020*)

**Ambiente - Ecodelitti - Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata autorizzata - Illegittima gestione di ingenti quantitativi di rifiuti speciali misti non differenziati - Reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. - Ingente quantitativo di rifiuti - Individuazione.**

*Ai fini dell'individuazione dell'ingente quantitativo di rifiuti trattati, la circostanza che si tratti di quantitativo ampiamente ricompreso nei limiti dell'autorizzazione non rileva quando l'autorizzazione è subordinata al rispetto di specifiche condizioni, la mancata realizzazione delle quali non consente, in difetto di parametri di riferimento, proporzioni di sorta tra i rifiuti astrattamente autorizzati e quelli di fatto gestiti (1).*

(1) Sulla nozione di «ingente quantitativo» e sulle modalità di individuazione, cfr. Cass. Sez. III 9 novembre 2016, n. 46950, Sepe, rv. 268.667.

\*

Cass. Sez. III 28 maggio 2021, n. 21090 (c.c.) - Ramacci, pres.; Noviello, est.; Tocc, P.M. (parz. diff.) - Trionfanti, ric. (*Cassa senza rinvio App. Palermo 16 giugno 2020 ord.*)

**Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica per la quale il reato è estinto - Prescrizione del reato - Restituzione dell'area adibita a discarica subordinata alla bonifica.**

*È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, a fronte della intervenuta estinzione per prescrizione del reato per cui sia stato disposto il sequestro, disponga il dissequestro di beni subordinatamente alla effettuazione di determinati adempimenti, quale nella specie, la bonifica dell'area interessata da una discarica per la quale il reato è estinto. Residuano, comunque, gli obblighi di cui agli artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/06 a carico del responsabile dell'inquinamento, tenuto ad attuare le necessarie misure di prevenzione ed eventualmente, a date condizioni, a provvedere al ripristino della zona contaminata. Come anche residuano i correlativi poteri doveri a carico degli enti pubblici competenti, ai sensi della predetta disciplina (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 3 luglio 2014, n. 28577, C.S., rv. 259.906 01, in *Foro it.*, 2014, 10, 1, 495, e in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 10, 733.

\*

Cass. Sez. III 27 maggio 2021, n. 20937 - Sarno, pres.; Ramacci, est.; Baldi, P.M. (conf.) - I.G. e M.M.G., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Patti 18 gennaio 2019*)

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Detenzione per la vendita e la di prodotti ittici di vario tipo privi di etichettatura attestante la tracciabilità, di numero di lotto, di data di confezionamento e di scadenza e senza nessuna procedura di congelamento - Cattivo stato di conservazione - Fattispecie - Sussiste - Addetto alla vendita - Responsabilità - Condizioni.**

*L'addetto alla vendita, nell'ambito delle sue attribuzioni, deve ritenersi comunque gravato da un onere di verifica delle condizioni del prodotto che viene posto in vendita, pur dovendosi ovviamente ritenere tale onere limitato a quelle situazioni in cui il cattivo stato di conservazione sia di immediata percezione, come, ad esempio, in caso di evidente insudiciamento o detenzione in condizioni igieniche precarie, ovvero di inosservanza di comuni cautele, con esclusione, quindi, dei casi in cui le condizioni di conservazione non conformi a legge siano verificabili soltanto mediante specifici accertamenti o da parte di soggetti dotati di particolari competenze (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. VI 11 ottobre 1985, n. 11174, D'Antonio, rv. 171.189.

\*

Cass. Sez. III 21 maggio 2021 n. 20204 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Mastroberardino, P.G. (parz. diff.) - Galleri, ric. (*Conferma Trib. Oristano 22 dicembre 2020*)

**Ambiente - Aria - Emissioni in atmosfera - Impianto di trattamento rifiuti - Emissioni odorigene provocate con la ricezione, il trattamento e la custodia dei fanghi di depurazione - Art. 272 bis, d.lgs. n. 152/06 - Reato di cui all'art. 674 c.p. - Concorso - Condizioni.**

*In caso di emissioni odorigene, la violazione delle misure imposte ai sensi dell'art. 272 bis, d.lgs. n. 152/06 per attività che producono emissioni in atmosfera configura la contravvenzione di cui all'art. 279, comma 2, d.lgs. n. 152/06 se riferita a valori limite di emissione (mentre negli altri casi saranno applicabili le sanzioni amministrative di cui al comma 2 bis del medesimo articolo). Per la violazione delle prescrizioni relative alle emissioni odorigene imposte con l'ALA alle attività ad essa soggette si applicano, invece, le sanzioni di cui all'art. 29 quaterdecies, d.lgs. n. 152/06. È inoltre possibile il concorso con il reato di cui all'art. 674 c.p., stante la diversità delle condotte sanzionate e l'oggetto della tutela, pur dovendosi distinguere, al fine di definire il concetto di «molestia» che integra la contravvenzione, tra attività produttiva svolta in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di «stretta tollerabilità» e quella esercitata in conformità all'autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla «normale tollerabilità» delle persone, che si ricava dall'art. 844 c.c. e che ricorre sempre che l'azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l'impatto delle emissioni (1).*

(1) Con riferimento al concetto di «molestia» nelle emissioni olfattive, riferito all'attività produttiva svolta senza l'autorizzazione e a quella esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, cfr. Cass. Sez. III 5 agosto 2020, n. 23582, Alborè, rv. 279.880, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 10, 827.

\*

Cass. Sez. III 20 maggio 2021, n. 19987 - Sarno, pres.; Di Stasi, est.; Marinelli, P.M. (parz. diff.) - F.G., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Ivrea 31 gennaio 2018*)

**Animali - Maltrattamento - Cinghiali di allevamento utilizzati come prede per battute di caccia di allenamento per cani - Maltrattamento di animali - Sussiste.**

*Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 c.p., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti (confermata la condanna per l'imputato conduttore di una azienda agricola, il quale deteneva venti cinghiali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e, in particolare, in condizioni di stress dovuto al ripetuto inserimento nel medesimo recinto di cani in addestramento da seguita al cinghiale) (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 4 aprile 2019, n. 14734, Capelloni, rv. 275.391, in *Quotidiano giuridico*, 2019.

\*

Cass. Sez. III 20 maggio 2021 n. 19986 - Sarno, pres.; Di Stasi, est.; Marinelli, P.M. (diff.) - Antoniazzi, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Treviso 5 giugno 2019*)

**Acque - Inquinamento idrico - Scarico di acque reflue - Superamento del parametro relativo al boro - Caso fortuito e forza maggiore - Fondamento - Eccezionalità del fatto e imprevedibilità dello stesso.**

*Il caso fortuito e la forza maggiore hanno, quale fondamento, la eccezionalità del fatto e la imprevedibilità dello stesso e, in materia di inquinamento idrico, tali evenienze non sono ravvisabili nel verificarsi di guasti tecnici dell'impianto (nella specie, rottura di un a condotta che determini la fuoriuscita dei reflui) trattandosi di accadimenti che, sebbene eccezionali, ben possono essere in concreto, previsti ed evitati (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 10 giugno 2014, n. 24333, Soster, rv. 259.195.

\*

Cass. Sez. III. 17 maggio 2021, n. 19141 - Rosi, pres.; Cerroni, est.; Giordano, P.M. (conf.) - S. e N.M., ric. (*Conferma App. Napoli 9 dicembre 2019*)

**Animali - Allevamento di bufali e bufale - Animali vaccinati in autonomia - Reato ex art. 544 ter, comma 2 c.p. - Sussiste.**

*Integra l'ipotesi di cui all'art. 544 ter c.p. la vaccinazione antibrucellosi somministrata in autonomia su una mandria, e potenzialmente destinata ad arrecare danni ai capi della mandria stessa ma anche a contaminare il latte. Il d.m. 27 agosto 1994, n. 651 espressamente vietava, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi bovina. L'art. 544 ter c.p. prevede una specifica ipotesi di reato di maltrattamenti quale diretta conseguenza della somministrazione di sostanze dopanti o vietate, ipotesi di maltrattamenti quindi legata al solo fatto della somministrazione di sostanze vietate all'animale (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 29 settembre 2016 (udienza 23 settembre 2015), n. 40648, Dall'Olio, rv. 267.653; Sez. III 2 agosto 2017, n. 38647, Gherli, rv. 270.896.

\*

Cass. Sez. IV 14 maggio 2021, n. 18961 - Menichetti, pres.; Cenci, est.; Fimiani, P.M. - M.G., ric. (*Conferma Trib. ries. Catanzaro 25 giugno 2020*)

**Lavoro - Delitto di reclutamento illecito di manodopera - Caporalato - Imprenditore agricolo - Sfruttamento di lavoratori (immigrati clandestini) e approfittamento del loro stato di bisogno - Attività di intermediazione di «sub-caporale».**

*L'ordinanza si concentra sulla situazione di clandestinità dei lavoratori descrivendola come immediatamente percepibile, trattandosi di persone provenienti da paesi extracomunitari poverissimi, molti dei quali non parlanti la lingua italiana, disposti ad accettare qualsiasi condizione pur di lavorare, quindi, non in condizione di contrattare (1).*

(1) Sugli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 603 bis c.p., cfr. Cass. Sez. IV 9 dicembre 2019, n. 49781, Kuts, rv. 277.424.

\*

Cass. Sez. III 11 maggio 2021, n. 18145 - Lapalorcia, pres.; Corbetta, est.; Manuali, P.M. (parz. diff.) - Maroni, ric. (*Conferma Trib. Monza 23 settembre 2020*)

**Acque - Smaltimento mediante trattamento di rifiuti speciali allo stato liquido - Scarico in pubblica fognature delle acque reflue industriali - Ambito di applicazione dell'art. 29 quaterdecies, d.lgs. n. 152/06 - Scarico diretto o indiretto.**

*In relazione, in particolare, alla fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 29 quaterdecies, d.lgs. n. 152/06, va chiarito che il richiamo alle «emissioni», contenuto nella lett. a), deve essere letto in relazione alla definizione racchiusa nell'art. 5, comma 1, lett. i septies), d.lgs. n. 152 del 2006, a tenore della quale per emissione si intende «lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo». Si tratta, conseguentemente, di una definizione che estende l'ambito di operatività della disposizione in esame, applicabile per qualsiasi scarico, anche indiretto, nelle tre matrici ambientali considerate: aria, acque e suolo (1).*

(1) Sulla autonomia della ipotesi di reato delle contravvenzioni previste dall'art. 29 quaterdecies, comma 3, lett. a) e c), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cfr. Cass. Sez. III 18 aprile 2019 (udienza 13 dicembre 2018), n. 17056, Saraceno, rv. 275.926, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 6, 480.

\*

Cass. Sez. IV 7 maggio 2021, n. 17777 - Di Salvo, pres.; Cappello, est.; Tassone, P.M. (parz. diff.) - K.E., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. lib. Catanzaro 13 agosto 2020*)

**Lavoro - Delitto di reclutamento illecito di manodopera - Braccianti agricoli - Caporalato - Sfruttamento del lavoro di cittadini rumeni e extra comunitari.**

*Sono ritenuti sussistenti plurimi indici di sfruttamento dei lavoratori, a partire dalla irrisorietà della retribuzione, peraltro difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali; dai maltrattamenti a costoro inflitti; dallo stato di bisogno in cui versavano, siccome privi di qualunque forza contrattuale e maggiormente esposti a forme di sfruttamento (1).*

(1) Sugli elementi che caratterizzano il reato di cui all'art. 603 bis c.p., cfr. Cass. Sez. IV 9 dicembre 2019, n. 49781, Kuts, rv. 277.424.

\*

Cass. Sez. III 6 maggio 2021, n. 17387 (c.c.) - Izzo, pres.; Di Stasi, est.; Di Nardo, P.M. (parz. diff.) - Circo, ric. (*Dichiara inammissibile App. Palermo 24 maggio 2020*)

**Sanità pubblica - Rifiuti - Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata - Reato - Configurabilità - Condizioni.**

*Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta (anche se non abituale), in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 28 agosto 2018, n. 39027, Caprino, rv. 273.918, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 11, 760.

\*

Cass. Sez. III 12 maggio 2021, n. 18385 - Andreatta, pres.; Semeraro, est.; Giordano, P.M. (diff.) - D'Amico, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Sulmona 24 febbraio 2020*)

**Acque - Tutela delle acque dall'inquinamento - Sversamento di reflui con ristagno di odore nauseante, qualificabili come rifiuti liquidi - Reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione.**

*In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non configura il reato di scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 152 del 2006 uno sversamento, non ragionevolmente prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non potendo pretendersi, in tale caso, la presentazione da parte di quest'ultimo di una regolare richiesta di autorizzazione (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 3 febbraio 2017 (udienza 15 dicembre 2016), n. 5239, Buja, rv. 268.989, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 4, 285.

\*

Cass. Sez. III 30 aprile 2021, n. 16515 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Mengoni, est.; P.M. (conf.) - Tedesco, ric. (*Conferma Trib. ries. Reggio Calabria 11 giugno 2020 ord.*)

### **Animali - Maltrattamento - Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura – Elemento oggettivo.**

*In tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, la grave sofferenza degli stessi, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia, che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 7 dicembre 2016, n. 52031, Bartozzi, rv. 268.778.

\*

Cass. Sez. III 29 aprile 2021, n. 16350 - Ramacci, pres.; Noviello, est.; Seccia, P.M. (conf.) - Cattelan, ric. (*Dichiara inammissibile App. Venezia 4 aprile 2019*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione.**

*La fattispecie di cui all'art. 255, ultimo comma, d.lgs. n. 152/06 è costruita in presenza di un'ordinanza di rimozione dei rifiuti non ottemperata («chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco di cui all'art. 192, comma 3»), cosicché la presenza del provvedimento presupposto, ancorché affetto da vizi di legittimità non esclude necessariamente il reato. Si vuol dire che la configurazione della fattispecie, in stretto rapporto con l'inottemperanza di un'ordinanza sindacale di rimozione, fa sì che il dovere del giudice penale di verificare il legittimo esercizio del potere deve essere commisurato alla peculiarità della fattispecie penale e quindi assume rilievo solo per quei vizi dell'atto la cui esistenza possa incidere di per sé su posizioni giuridiche soggettive (1).*

(1) Sulla natura di reato proprio del reato di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, smaltimento e ripristino, previsto dall'art. 255, ultimo comma, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cfr. Cass. Sez. III 17 luglio 2019, n. 31291, Ricigliano, rv. 276.301.

\*

Cass. Sez. III 23 aprile 2021, n. 15302 - Sarno, pres.; Galterio, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Passa, ric. (*Dichiara inammissibile App. Lecce 13 maggio 2019*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Veicolo fuori uso - Distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi - Veicoli non bonificati perché contenuti liquidi.**

*La natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose. La distinzione contenuta nell'art. 184, d.lgs. n. 152/2006 tra rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere, integrata con gli allegati al medesimo decreto legislativo e segnatamente con l'allegato D che contempla tra i rifiuti pericolosi con il codice CER 16 01 04 i veicoli fuori uso in generale e tra i rifiuti non pericolosi con il codice CER 16 01 06 «i veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose». Deriva da tale distinzione che i veicoli non bonificati perché contenuti liquidi, nella specie costituiti dagli olii combustibili dei circuiti idraulici e frenanti (cui l'elenco di cui al citato allegato conferisce di per sé autonomo valore di rifiuto pericoloso, come a titolo esemplificativo avviene per il liquido per i freni ivi con il codice CER 16 01 13) e componenti meccaniche, quali marmitte e motori, la cui rimozione richiede operazioni complesse e comunque l'osservanza di specifiche norme di sicurezza, costituiscono perciò rifiuti pericolosi (1).*

(1) Con riferimento alla natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non sottoposto ad operazioni finalizzate alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose, cfr. Cass. Sez. III 16 marzo 2015, n. 11030, Andreoni, rv. 263.248, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 7, 464.

\*

Cass. Sez. III 21 aprile 2021 n. 15028 - Lapalorcia, pres.; Noviello, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Batignani. (*Annulla in parte con rinvio Trib. Grosseto 13 dicembre 2018*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Requisiti dell'occasionalità nella gestione illecita.**

*L'assoluta occasionalità, idonea ad escludere il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/06 non può essere desunta o meno esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo invece ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione, che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (ad es., dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, fine di profitto perseguito). In altri termini, se un soggetto appresta una serie di condotte finalizzate a quella contestata, quand'anche non operando in forma imprenditoriale, pone in essere una «attività» rilevante ex art. 256 cit. per la quale occorre preliminarmente ottenere i necessari titoli abilitativi (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 11 febbraio 2016, n. 5716, Isoardi, rv. 265.836, in *Foro it.*, 2016, 7-8, 2, 433 e in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 2, 98, con nota di PAONE.

\*

Cass. Sez. III 1° aprile 2021, n. 12436 - Rosi, pres.; Zunica, est.; Cuomo, P.M. (parz. diff.) - Cutullé, ric. (*Conferma Trib. Perugia 14 ottobre 2019*)

### **Animali - Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura - Detenzione in locali inadeguati - Grave sofferenza dell'animale.**

*In tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall'art. 727, comma 2, c.p., la grave sofferenza dell'animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere (fattispecie in cui il giudice ha valorizzato l'inadeguatezza dei locali dove erano ospitati gli animali, i quali, anche a causa dell'umidità dei luoghi, avevano contratto diverse patologie) (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 7 dicembre 2016, n. 52031, Bartozzi, rv. 268.778.

\*

Cass. Sez. IV 23 marzo 2021, n. 11118 - Piccialli, pres.; D'Andrea, est.; Di Nardo, P.M. - S.N., ric. (*Conferma Trib. lib. Catanzaro 25 giugno 2020*)

### **Lavoro - Delitto di reclutamento illecito di manodopera - Caporalato - Sfruttamento della manodopera dei braccianti agricoli - Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, aggravato dall'aver utilizzato lavoratori in numero superiore a tre.**

*La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603 bis c.p. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. IV 6 ottobre 2020, n. 27582, Savoia, rv. 279.961, in *Lavoro nella giur.*, 2021, 7, 721, con nota di ROSSI e in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2021, 1-2, 164, con nota di ZARRA.